

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

ASL TERAMO PROTOCOLLO UNICO
Posta in Arrivo



Prot. n.0033981/22 del 18/03/2022

Copia

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

SEDE DI L'AQUILA

RICORSO

per la signora **Giada LUCIANI** (LCNGDI94T48I348R) nata a S. Omero (TE) il 08.12.1994 e residente a S. Egidio alla Vibrata (TE), Corso G. Matteotti 109 rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Barnabei, giusta procura in calce al presente atto, con Studio Legale in Teramo, alla via G. D'Annunzio n. 39, c.f. BRNMTN74L59L103P ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale suddetto; il predetto difensore dichiara ai sensi di legge di voler ricevere le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo Pec: martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it e al numero di fax 0861370676,

- RICORRENTE

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE (c.f. 00115590671), in persona del Direttore Generale e legale rapp.te *pro tempore*, con sede legale in Teramo – 64100 – Circonvallazione Ragusa n. 1

- RESISTENTE

E nei confronti di

Sig.ra Emanuela Franchi, nata a Giulianova (TE), il 29.09.1974, C.F. FNNMNL74P69E058R, residente in Roseto degli Abruzzi (TE), in Via Mazzini, 4

- CONTROINTERESSATA

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI OGNI OPPORTUNA MISURA CAUTELARE COLLEGIALE

- dell'esito della prova unica scritta sostenuta dalla ricorrente, tenuta il 17.11.2021 sessione mattutina ore 9 reso noto il 18.01.2022 mediante pubblicazione sull'albo aziendale della Asl di Teramo nella Sezione Concorsi, relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di operatori socio sanitari categoria B – livello economico Bs – ruolo tecnico, per le esigenze delle Aziende UUSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (codice concorso C17), indetto dalla ASL

di Teramo, in esecuzione della delibera 2287 del 18.12.2019, rettificata con deliberazione n. 12 del 2.01.2020 – nella parte in cui considera “non superata” la prova svolta dalla candidata;

- dell'esito rettificato della predetta prova unica, reso noto il 4.03.2022 mediante pubblicazione sull'albo aziendale della Asl di Teramo nella Sezione Concorsi, nella parte in cui conferma l'esito predetto e nella parte in cui è comunque lesivo per la candidata;

- dei verbali n. 11 del 2.2.22 e n. 12 del 21.2.22 e di ogni altro atto ad essi connesso e/o collegato, richiamati nella comunicazione ai candidati del 24.02.2022 mai pubblicati, ma dai quali si evince che la Commissione ha omesso di rivalutare in senso favorevole alla ricorrente le domande in appresso indicate, quindi

- della prova svolta dalla ricorrente unicamente nella parte relativa alla valutazione assegnata ai quesiti nn. 26, 14 e 9 (numeri risultanti dall'elaborato svolto dalla ricorrente) corrispondenti rispettivamente ai numeri 14, 18 e 26 della BUSTA N. 1 pubblicata sul sito aziendale Asl Teramo:

26 “- ***Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato: - con prodotto disinfettante; - con prodotto detergente; - con acqua e sapone;***

14 - ***Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere: - sociale e antisettico; - sociale, antisettico e chirurgico; - antisettico e chirurgico;***

9 - ***E' importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona: - per facilitare la circolazione; - per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza; - per evitare complicanze respiratorie;***

con conseguente rettifica del relativo punteggio, come in appresso meglio specificato;

- occorrendo, e in ogni caso, di qualsiasi altro atto e verbale connesso presupposto e/o consequenziale, anche se di estremi ignoti o pretermesso o non conosciuto, inclusa la graduatoria definitiva non ancora emanata.

E PER LA CONDANNA:

della Asl di Teramo al riconoscimento del diritto alla rettifica del punteggio conseguito dalla ricorrente, come in appresso specificato, e conseguentemente al riconoscimento dell'esito positivo (con indicazione di prova superata) nell'elenco degli ammessi (esito prova unica), con diritto al successivo inserimento in graduatoria.

PREMESSA IN FATTO

1. La ricorrente ha partecipato all'avviso pubblico di selezione per la copertura di n. 22 posti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di operatori socio sanitari categoria B – livello

economico Bs – ruolo tecnico (**doc. 1** – bando e **doc. 2** – rettifica, **doc.3** – ammissione candidati alla prova e nomina componenti commissione, estratti dal sito della Asl resistente).

2. La ricorrente ha quindi:

a) svolto la prova unica (scritta e orale accorpata con integrazione del 19.10.2021 – Diario, **doc.4**) il giorno 17.11.2021, sessione mattutina quindi con quesiti a risposta multipla caricati sulla busta n. 1) (**doc.5** – buste estratte pubblicate sul sito aziendale)

b) avuto una correzione della prova in “*maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli*”, come stabilito nel Diario della prova unica – G.U. 83 del 19.10.2021 (cfr. Diario),

c) conseguito un primo esito negativo della prova unica predetta (**doc.6** – esito prova unica pubblicato sul sito il 18.01.2022), comunicato attraverso la mera pubblicazione “*nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati*” (come indicato nel richiamato Diario sub doc.4).

d) riscontrato la presenza di errori nella correzione delle risposte “multiple”, dovuti alla presenza di quesiti di equivoca interpretazione, inidonei (manifestamente illogici e/o irragionevoli) tali da compromettere la verifica della idoneità/inidoneità della stessa, anche sulla scorta dei criteri di valutazione della prova di esame descritti dall'Azienda e pubblicati sul sito istituzionale (**doc.7** – criteri di valutazione), contravvenendo, primariamente, alle statuizioni del bando di concorso sui requisiti da accertare e valutare,

f) ricevuto una comunicazione dalla ASL resistente in data 24.02.2022 a firma del Presidente della Commissione, non pubblicata sul sito istituzionale, con la quale letteralmente “*si comunica che con verbale n. 11 del 2.02.2022, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari, a seguito di alcune contestazioni pervenute dai partecipanti alla prova unica, previo riesame di tutte le domande somministrate nelle due giornate di prova, ha stabilito di richiedere alla ditta affidataria del servizio, la fonte dalla quale è stata tratta l'indicazione per l'impostazione della correzione di sette domande tra quelle somministrate nelle varie sessioni di prova. Con successivo verbale n. 12 del 21.02.2022 la Commissione ha stabilito quanto appresso riportato: “La Commissione prende atto del riscontro fornito dalla ditta affidataria – in ordine alla richiesta delle fonti per l'indicazione della risposta esatta relativamente a n. 7 quesiti [...] Una volta effettuata la rielaborazione, il nuovo esito sarà pubblicato sul sito aziendale nella sezione dedicata e la S.V. potrà verificare la propria prova e il*

punteggio conseguito, con le modalità note” (doc.8 – comunicazione), anche i predetti verbali non sono stati pubblicati sul sito istituzionale,

g) conseguito un secondo esito – chiamato “esito post-rielaborazione prova unica” parimenti negativo (doc.9 – secondo esito prova unica), reso noto il 4.03.2022 sul sito istituzionale.

h) Si segnala che l’elaborato svolto dalla ricorrente e sottoposto alla prima correzione è stato eliminato dalla posizione personale cui si accede tramite SPID nel sito aziendale e sostituito con quello sottoposto alla seconda correzione che si produce (doc.10 – elaborato svolto dal ricorrente con correzioni estratto dalla predetta posizione personale);

i) tuttavia, i quesiti che si impugnano e contestano con il presente atto non rientrano tra quelli che la Asl ha sottoposto a revisione mediante i predetti verbali n. 11 e 12 e risultanti per esteso dalla comunicazione del 24.02.2022 sub. doc. 8;

3. La ricorrente ha conseguito il punteggio definitivo pari a 37,50 punti su 60, quindi ha avuto un esito insufficiente della prova, per superare la quale era necessario raggiungere il punteggio di 42/60 come risulta dal Diario della prova (cfr. doc.4).

4. La ricorrente avrebbe, per la Commissione, risposto in modo errato a ben n. 10 quesiti su n. 30 totali.

5. Tuttavia, tra i predetti n. 10 quesiti, si deve rilevare come ben n. 3 (n. 26, 14 e 9) quesiti rechino vizi e/o illegittimità tali da determinare risposte non univoche (la numerazione dei predetti quesiti segue l’ordine dell’elaborato della ricorrente):

26 “- Dopo che l’operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato: - con prodotto disinfettante; - con prodotto detergente; - con acqua e sapone;

14 - Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere: - sociale e antisettico; - sociale, antisettico e chirurgico; - antisettico e chirurgico;

9 - E’ importante mobilizzare l’utente anziano in poltrona: - per facilitare la circolazione; - per facilitare il rifacimento dell’unità di degenza; - per evitare complicanze respiratorie (cfr. doc.10).

6. La ricorrente ha reso le seguenti risposte, riconosciute quali “errate” dalla Commissione:

Con riferimento alla domanda n. 26 ha risposto - *con prodotto disinfettante;*

con riferimento alla domanda 14 ha risposto - *sociale antisettico e chirurgico;*

con riferimento alla domanda 9 ha risposto - *per facilitare la circolazione.*

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

7. Con il presente ricorso si contesta la correzione effettuata dalla Asl che ha ritenuto erronee le risposte ai predetti n. 3 quesiti, precisando che qualora l'on.le Tribunale adito accogliesse le istanze ivi formulate, la ricorrente recupererebbe un punteggio pari a 6,75 punti (recupero di -0,25 sottratto per ciascuna risposta errata + 2,00 da assegnare considerando la risposta esatta, moltiplicato per n. 3 quesiti da correggere), da sommare al punteggio finale di 37,50, conseguendo un punteggio complessivo di 44,25, superando la soglia della sufficienza (42/60) e divenendo idonea.

8. Conseguentemente, è necessario esporre le paventate ragioni di illegittimità e i vizi rilevati.

IN DIRITTO

I) I vizi degli atti endoprocedimentali che qui si impugnano: Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis. Violazione di legge, violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento della P.A. Violazione della par condicio dei concorsisti. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza, arbitrarietà ed erroneità (anche macroscopica) dell'azione amministrativa. Travisamento dei fatti e sviamento di potere.

Sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: sussistenza.

A)

La ricorrente impugna e contesta il punteggio assegnatole in seguito alla correzione della prova di esame (17.11.2022, busta n. 1), primo e secondo esito, che non ha mutato il primo esito e nemmeno il punteggio assegnato, pari a 37,50 punti con giudizio di non idoneità alla prova (non superata), con preclusione all'accesso alla graduatoria definitiva.

È richiesto a Codesto Tribunale di procedere ad una indagine sul rispetto dei principi, delle regole e dei criteri che sono posti alla base di ogni procedura comparativa selettiva di natura pubblica, quindi, sulla conformità agli stessi del giudizio reso dalla Commissione esaminatrice.

Non è pertanto superfluo ricordare che nelle procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, la pubblica amministrazione deve osservare il principio di imparzialità e uguaglianza, così da garantire il corretto esercizio del potere discrezionale conferitole dalla legge (art. 97 commi 2 e 4, art. 51 comma 1 e art. 3 Costituzione, imparzialità e uguaglianza sostanziale).

La condotta della Asl resistente non appare rispettosa dei principi/limiti appena richiamati e il giudizio reso alla candidata sembra piuttosto aver travalicato tali limiti, con conseguente vizio, per violazione di legge e/o eccesso di potere, dell'atto endoprocedimentale che ne è derivato, l'esito finale della prova unica

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

- e di tutti gli altri atti collegati e/o connessi a questo presupposti e/o conseguenti.

Difatti, anche la discrezionalità cosiddetta “tecnica” non è immune dal sindacato giurisdizionale entro i confini poc’anzi delineati, che sono “propri” anche di tale tipo di discrezionalità.

È palese, per chi scrive, che la correzione eseguita dalla Commissione sull’elaborato della ricorrente quindi sulle risposte fornite, sia manifestamente irragionevole e illogica quindi errata.

La manifesta irragionevolezza, la illogicità e quindi il conseguente errore di valutazione si riscontra fin dalla formulazione dei quesiti, che non sono rispettosi della *par condicio* tra i candidati, perché formulati in modo generico, equivoco ed ambiguo, che si presta a più soluzioni egualmente esatte.

Pertanto, la discrezionalità tecnica esercitata al di fuori dei confini tratteggiati non può che comportare un atto illegittimo, in primo luogo, per **violazione di legge**.

Infatti, in un simile contesto pare altresì a questa difesa che non siano stati rispettati, già in partenza, i presupposti concorsuali puramente “tecnici” - quindi quanto la Commissione avrebbe dovuto accertare per arrivare a un determinato esito o giudizio – che, si ricorda, sono le “*conoscenze e competenze possedute (dal candidato o dalla candidata) relativamente a: Elementi di etica e deontologia, elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero, elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell’alimentazione, elementi di primo soccorso, elementi di metodologia del lavoro, elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi, competenze relative all’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali*”, come stabilito nel bando pubblicato (cfr. doc. all. – criteri di valutazione).

La ulteriore conseguenza non può che essere la violazione delle norme procedurali (DPR 487/1994, DPR 220/2001, d.l. 44/2021 convertito in L. 76/2021) nonché D.Lgs 165/2001 art. 30, comma terzo, nella parte in cui è espressamente previsto che le modalità di svolgimento della prova debbano garantire l’imparzialità, che si assicura anche e soprattutto con l’adozione “*di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire*”.

A rigore, occorre sul punto sgomberare il campo dai dubbi di “sindacabilità” da parte del giudice amministrativo, sulle scelte discrezionali della P.A., quando, come già anticipato, la scelta è viziata da errore, illogicità e/o irragionevolezza manifesti (Cons. di Stato sez. III, 18.03.2021 n. 2314 e T.A.R. Campania, sez V, - Napoli, 12.05.2021, n. 3145).

Nella sentenza del T.A.R. Campania – Napoli 3145/2021 la *regola iuris* cui si fa riferimento, applicabile anche al caso *de quo*, è quella secondo cui,

*“il metodo di selezione fondato su domande a risposta multipla richiede che tali domande siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta. Deve dunque farsi applicazione dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta e i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e, pertanto, da annullare, così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati (cfr T.A.R. Campania – Napoli sez. V, 05.02.2020 n. 560; Cons. St., sez. VI, 13.09.2012 n. 4862; Cons. St., sez. VI, n. 2673/2015)... Pertanto, il vaglio giurisdizionale di ragionevolezza di un quesito di concorso non trova un limite nella mera formulazione di un questionario di un questionario con domande a risposta multipla, ma ferma restando l'insindacabilità del giudizio tecnico, si estende all'apprezzamento della congruenza e della coerenza del medesimo, rispetto alla finalità della selezione, secondo oggettivi criteri scientifici o tecnici (cfr Cons. St., sez. VI 13.09.2012 cit)”.
D*

B)

Alla luce dei principi e delle regole richiamate, si procede ad elencare i quesiti oggetto di errata correzione da parte della Asl, considerando la numerazione assegnata nell'elaborato della ricorrente e l'ordine delle risposte ivi presente.

QUESITO N. 26

Dopo che l'operatore è venuto a contatto con materiale biologico il lavaggio delle mani deve essere effettuato:

- con prodotto disinfettante
- con prodotto detergente
- con acqua e sapone

Risposta corretta secondo Asl: Con acqua e sapone

Risposta fornita dalla ricorrente: Con prodotto disinfettante.

Preliminarmente è necessario osservare che il prodotto detergente non può essere utilizzato per la cura e la pulizia personale, così come puntualmente indicato dal Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e protezione del Consumatore – Istituto Superiore di Sanità: “Detergente è definito come qualsiasi sostanza o miscela contenente saponi e/o altri tensioattivi, destinato ad attività di lavaggio e pulizia. In tali attività non sono intese quelle per la pulizia del corpo umano” (doc. 11 consultabile al link <https://cnsc.iss.it/?p=1511>).

All'attuale ricorrente non restava che la scelta tra la risposta “Con acqua e sapone”, ritenuta corretta dalla

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

Commissione della ASL, e la risposta “Con prodotto disinfettante” effettivamente scelta dalla concorsista.

Alla luce di quanto in seguito esposto, la scelta della Commissione appare erronea e pertanto deve essere rivalutata come corretta la scelta effettuata dall'odierna ricorrente. È di tutta evidenza che la formulazione della domanda contiene quell'elemento qualificante (“contatto con materiale biologico”) che non può che indurre a ritenere che la risposta corretta sia l'utilizzo di prodotto antisettico. Orbene, esclusa l'opzione detergente, tra le due opzioni residue (sapone e disinfettante) la ricorrente è stata costretta – a causa dell'inadeguatezza delle opzioni fornite – a scegliere la risposta più aderente alla realtà prospettata, ossia la risposta “con prodotto disinfettante” (quello maggiormente assimilabile al prodotto antisettico).

Infatti la circostanza del contatto con materiale biologico è il caso espressamente previsto e disciplinato da innumerevoli fonti che prescrivono, senza ombra di dubbio come più oltre documentate, l'uso di prodotto disinfettante e/o antisettico ritenendo, quindi, inidoneo l'uso del lavaggio con acqua e sapone a prevenire la riduzione del rischio di diffusione di elementi patogeni per l'operatore stesso e per la collettività. Lo stesso tenore della domanda, imperativa nella sua formulazione, non consente alcuna deroga all'utilizzo di prodotti con azione battericida del personale che sia venuto a contatto con materiale biologico nella sua più estesa definizione. Come sopra accennato, a supporto della correttezza della risposta scelta dalla ricorrente (Con prodotto disinfettante) ci si riporta a quanto previsto, a titolo di esempio, dal “Protocollo Igiene e Antisepsi Chirurgica delle Mani” - Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – AOU Cagliari D. Casula (doc. 12 reperibile al sito internet <https://www.aoucagliari.it/home/resources/cms/documents/48281784317536d603acf156e5abde19.pdf>) e più specificamente:

pagina 4 sub 3,1 Definizioni “Lavaggio antisettico delle mani o decontaminazione o frizione antisettica: lavaggio delle mani con soluzione antibatterica”; **pagina 5** sub 5.2 Raccomandazioni Igiene delle mani (OMS 2009) alla lett. C. Usare una soluzione per le mani a base alcolica come scelta preferenziale per l'igiene routinaria delle mani in tutte le situazioni cliniche elencate al punto D, se le mani non sono visibilmente contaminate” e “lett. D Quando praticare l'igiene delle mani” al punto “c. Dopo il contatto con fluidi biologici o escrezioni”; **pagina 7** sub 5.5 Frizionamento delle mani con soluzione alcolica... Utilizzabile quando le mani non sono visibilmente sporche... si esegue quando...: ... dopo il contatto con liquidi corporei o secrezioni”; **pagina 8** sub 5.6 Lavaggio antisettico quando: ... Dopo contatto accidentale con materiale biologico.”

Inoltre

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

“Igiene delle mani” Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi – Ancona, in Glossario Pag. 4, reperibile all'indirizzo internet <https://www.medicina.univpm.it/sites/www.medicina.univpm.it/files/IO01%20igiene%20delle%20mani%20Rev%202003-2011.pdf> (doc. 13, recante bibliografia scientifica richiamata), da cui si desume la prescrizione di lavaggio antisettico per il personale sanitario impiegato: “*dopo il contatto con ferite, materiale biologico, oggetti contaminati*” (pag. 7) e la frizione alcolica è prescritta quando “*dopo il contatto con sangue, liquidi o materiali biologici, mucose, cute non integra o medicazioni di ferite, a patto che le mani non siano visibilmente sporche*” (pag. 9).

Prassi simili venivano già adottate dal 2010 dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (doc. 14 consultabile al sito internet https://www.asst-pavia.it/sites/default/files/documenti%20riservati/ProtocolloCorrettoLavaggioMani_rev2_2010.pdf)

IC:O
7IC:Z
ZIONE
TESTE
che prescrivono in caso di “*contatto (accidentale) con materiale biologico*” il lavaggio antisettico (pagina 7) mentre “*dopo il contatto con fluidi corporei o escrezioni, membrane mucose, cute non integra o medicazioni*” viene prescritta la frizione antisettica con soluzione alcolica (pagina 8), lasciando il lavaggio con acqua e sapone ad altri casi in cui non vi è contatto con materiale biologico.

Pertanto, stante la formulazione del quesito – che fa riferimento espresso al contatto con materiale biologico – non può che essere ritenuta corretta la risposta scelta dalla ricorrente, atteso che il lavaggio con acqua e sapone (c.d. sociale), ritenuto corretto dalla Commissione ASL, non è specificamente prescritto per il caso di contatto con materiale biologico né risponde alle migliori pratiche mediche attualmente in uso.

Solo per mero tuziorismo difensivo si produce il documento pubblicato su ISSalute (Sito sviluppato e gestito dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS)) che riporta , nella pagina “Disinfettanti”, accessibile all'indirizzo <https://www.issalute.it/index.php/la-salute-dalla-a-alla-z-menu/d/disinfettanti>, secondo cui i disinfettanti utilizzabili sulla cute e sul cuoio capelluto umano sono classificati come Tipo prodotto 1: igiene umana (doc. 15).

In conclusione, l'equivoca/inesatta/incompleta formulazione delle risposte al quesito induce a ritenere che la risposta più adeguata, o maggiormente corretta, sia quella fornita dalla ricorrente.

QUESITO N. 14

Il lavaggio delle mani per gli OSS può essere:

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

- sociale e antisettico
- sociale, antisettico e chirurgico
- antisettico e chirurgico

Risposta corretta secondo Asl: sociale e antisettico

Risposta fornita dalla ricorrente: sociale, antisettico e chirurgico.

La Asl sostiene che sia giusta la risposta “sociale e antisettico”, ma la domanda, posta utilizzando il verbo “potere”, chiede quali siano i possibili lavaggi che l'Oss può effettuare rispetto alle prescrizioni inerenti all'attività svolta. Ebbene, non essendo affatto escluso che l'Oss possa essere utilizzato anche in sala operatoria e dunque far parte di una equipe chirurgica o equipe operatoria, il lavaggio delle mani dell'operatore deve essere, in quel caso, chirurgico.

Procedendo con ordine per affrontare il tema in modo sistematico, è necessario innanzitutto assumere la definizione di equipe chirurgica o anche equipe operatoria. In tal senso è certamente d'aiuto la definizione assunta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA, DEI LIVELLI DI ASSISTENZA E DEI PRINCIPI ETICI DI SISTEMA UFFICIO III che già nella pubblicazione che si allega “Manuale per la Sicurezza in sala operatoria: Raccomandazioni e Checklist” OTTOBRE 2009 (doc. 16 consultabile all'indirizzo internet https://www.salute.gov.it/resources/usabile/documenti_nuovo_portale/focus/manuale.pdf) fornisce alla **pagina 9** – Paragrafo 3.3 Definizioni “*Équipe operatoria: L'équipe operatoria comprende chirurghi, anestesisti, infermieri, tecnici e tutto il personale di sala operatoria coinvolto nell'attività chirurgica.*” Atteso, quindi, che tutto il personale presente è considerato facente parte dell'equipe chirurgica tutti i componenti sono soggetti alle prescrizioni, tra le quali quelle inerenti il tipo di lavaggio chirurgico come, nel medesimo documento, è rinvenibile alla successiva **pagina 26** “L'antisepsi chirurgica delle mani dovrebbe essere assicurata da un sapone antimicrobico. Le mani e gli avambracci dovrebbero essere lavati per 2-5 minuti. Quando le mani sono fisicamente pulite, un antisettico deve essere utilizzato per l'antisepsi.”, “I componenti dell'équipe chirurgica, prima dell'intervento, devono indossare una mascherina che copra adeguatamente bocca e naso, una cuffia/copricapo per coprire i capelli o un copricapo integrale per capelli e barba; e alla successiva **pagina 27** “I componenti dell'équipe chirurgica devono indossare guanti sterili dopo aver effettuato il lavaggio e l'asepsi delle mani e dopo aver indossato il camice sterile.”

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

Risulta chiaro, quindi, che il personale coinvolto nelle attività di tipo chirurgico è da considerarsi facente parte dell'equipe chirurgica e che ai membri è indistintamente prescritto il lavaggio chirurgico. Come noto, l'OSS può svolgere le proprie mansioni e funzioni anche in ambito operatorio, trattandosi di materia organizzativa in capo all'Ente sanitario, e infatti sono plurimi gli esempi di impiego in sala operatoria del personale sanitario appartenente a tale categoria.

L'Azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, **già nel 2014**, ad esempio, rendeva conto del progetto di inserimento degli OSS nel settore chirurgico: *“Promosso sin dall’anno 2000 dalla Regione Emilia Romagna, l’inserimento dell’operatore socio-sanitario (OSS) come parte integrante dell’equipe operatoria ha rappresentato un importante esempio di riprogettazione organizzativa e di sviluppo della professionalità degli operatori”* (tratto da *“Inserimento dell’OSS in Sala Operatoria: il bilancio dopo oltre 13 anni”*, doc. ... consultabile all’indirizzo

internet <https://www.ausl.re.it/inserimento-delloss-in-sala-operatoria-il-bilancio-dopo-oltre-13-anni>), la

Provincia Autonoma di Bolzano predisponesse corsi di formazione di OSS con specifici moduli di specializzazione nel settore operatorio, già dal 2011, così come esposti alle pagine 28, 29 e 30 (fase pre-

operatoria, intra-operatoria e post-operatoria, **doc. 17**, consultabile all’indirizzo internet

http://www.provincia.bz.it/sanita/download/broschure_pflegehelfer_it.pdf), nel 2011 l’Azienda

Ospedaliera di Padova, indica gli OSS nelle procedure operatorie (**doc. 18**, pagg. 11-12-13 consultabile

all’indirizzo internet

<https://www.sdb.unipd.it/sites/sdb.unipd.it/files/Procedura%20Sicurezza%20Paziente%20in%20Sala%20Operatoria.pdf>

Anche riguardo al quesito in esame è utile la consultazione del Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione dell’OSS – L’Operatore socio-sanitario – Di Giacomo, Montatti – Maggioli Editore (cfr. allegato stralcio, pag. 351 ss.): *“In base alle necessità e al contesto, l’operatore può scegliere fra lavaggio sociale (...), lavaggio antisettico (...), decontaminazione delle mani con soluzione a base alcolica (...), lavaggio chirurgico.”* (**DOC. 19**).

Inoltre, può essere consultato il Protocollo aziendale AOU Cagliari D. Casula (**DOC. 20**), nell’ambito del quale è più volte precisato che il lavaggio chirurgico deve essere effettuato da tutta l’equipe chirurgica (PAG. 9). Parimenti il Protocollo degli Ospedali Riuniti Umberto I Lancisi Salesi di Ancona (**DOC. 21**, PAG. 10 – bibliografia citata a pag. 13 cui si rinvia): non è escluso che un oss debba far parte di una equipe chirurgica e in tal caso il lavaggio delle mani dovrà essere senz’altro quello chirurgico.

Di conseguenza, la risposta maggiormente corretta è “Sociale, antisettico e chirurgico”, fornita dalla ricorrente, più completa rispetto a quella, incompleta, reputata giusta dalla Asl.

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

QUESITO N. 9

È importante mobilizzare l'utente anziano in poltrona:

- per facilitare la circolazione
- per facilitare il rifacimento dell'unità di degenza
- per evitare complicanze respiratorie

Risposta corretta secondo Asl: per evitare complicanze respiratorie

Risposta fornita dalla ricorrente: per facilitare la circolazione.

Secondo la Asl la risposta corretta è "Per evitare complicanze respiratorie" ma, in base alla formulazione generica del quesito, che non specifica ad esempio se la mobilizzazione sia una prescrizione o un atto di assistenza routinario e/o se l'anziano sia completamente allettato e/o se debba essere sottoposto a riabilitazione, risulta parimenti vero che è importante mobilizzare l'anziano per facilitare la circolazione.

Dunque, è corretta anche la risposta "Per facilitare la circolazione" fornita dalla ricorrente. Dal momento che il quesito non pone una scelta della risposta in base alla prioritaria finalità della mobilizzazione dell'anziano, lo scopo di evitare le complicanze respiratorie non esclude l'ulteriore scopo, pure sussistente, di facilitare la circolazione, scopo ugualmente fondamentale nell'anziano, che serve a prevenirne gli effetti dell'immobilità sull'apparato cardiovascolare, tra i quali l'insorgere di trombosi venosa profonda. A sostegno, si veda ancora il Manuale teorico-pratico per i concorsi e la formazione dell'OSS – L'Operatore socio-sanitario – Di Giacomo, Montatti – Maggioli Editore (cfr. allegato stralcio, doc. 22, pag. 420 ss.) laddove, nella Sezione "Assistenza alla persona anziana", si evidenzia che l'immobilità nell'anziano "ha delle conseguenze sui vari apparati: - apparato cardiocircolatorio – apparato respiratorio ...".

Degna di menzione è altresì la Pubblicazione del prof. Giovanni Zuliani (Università degli Studi di Ferrara <https://docente.unife.it/giovanni.zuliani>) che espone la necessità della mobilizzazione dell'anziano al fine di prevenire, tra gli altri, sia i rischi respiratori sia quelli cardiovascolari (doc. 23, consultabile sul sito internet <http://www.unife.it/medicina/fisioterapia/minisiti-fe/fisioterapia-e-riabilitazione-nellanziano/geriatria/sindrome-ipocinetica>)

Ed ancora, fa riferimento agli effetti negativi sulla circolazione dell'immobilità la Pubblicazione Azienda Sanitaria Universitaria Giulia Isontina (ASU GI) Edito dall'Ufficio Comunicazione su testi e immagini forniti dalla Dott.ssa Ivana Sossi e dalla Dott.ssa Daniela De Matteis del Dipartimento ad Attività

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

Integrata di Medicina Interna, in aderenza agli standard di Accreditamento Joint Commission International (doc.24 pubblicato all'indirizzo internet <http://www.aots.sanita.fvg.it/aots/InfoCMS/RepositPubbl/table34/44/Allegati/sindrome%20immobilizzazione.pdf>

Anche in questo caso, quindi, è parimenti corretta la risposta data dalla ricorrente.

Ricapitolando, dei n. 3 quesiti sottoposti all'attenzione del Tribunale adito,

- **il n. 26) e il n. 14)**, pur essendo sufficientemente specifici, recano **un evidente errore nella correzione**, in quanto in base alle nozioni tecnico-scientifiche, nonché pratiche, con riferimento al primo, il lavaggio così detto antisettico non può essere fatto con acqua e sapone, dovendo avere un effetto disinfettante, con lo scopo di eliminare il rischio di contaminazione da materiale biologico (rischio diretto per l'operatore e indiretto per gli utenti che si interfacceranno con l'operatore), mentre, con riferimento al secondo, gli OSS possono e vengono impiegati anche in sala operatoria, con conseguente dovere, in quel caso specifico, di praticare un lavaggio delle mani di tipo chirurgico;
- **il n. 9)**, a fronte di domanda generica reca risposte **non univoche**, il quesito esaminato sopra, non prevede infatti una sola risposta esatta, ma almeno due esatte, perché la risposta barrata dalla ricorrente non solo non è sbagliata, ma si pone quale presupposto per il conseguimento dell'effetto indicato nella risposta considerata esatta dalla Commissione. Nella predetta domanda non è prevista, in altre parole, una sola risposta esatta.

Si noti che il criterio "della possibile pluralità di risposte esatte" (conseguente alla non corretta e puntuale formulazione delle domande) è stato adottato dalla stessa Commissione che, nel corso della correzione di alcuni quesiti posta in essere a seguito di segnalazione dei concorsiti (v. verbali n. 11 e 12 della Commissione non in possesso dei ricorrenti), ha stabilito che, per le domande indicate con i n. 3, 4 e 7 nella comunicazione del 14 febbraio 2022, più di una delle risposte fornite al quesito è da considerarsi corretta (si legga la comunicazione ai candidati del 24.02.2022).


Tale modalità di esercizio della discrezionalità tecnica è assolutamente non rispettosa dei principi e delle regole passate in rassegna, traducendosi, in sostanza, in un giudizio finale totalmente irragionevole, oltre che inutile ai fini dell'accertamento del possesso delle capacità richieste in capo ai candidati.

È chiaro che le correzioni apportate dalla Commissione costituiscono una implicita ammissione di

formulazione in termini equivoci e comunque non univocamente interpretabile di alcuni quesiti e/o di alcune risposte. Ciò che è accaduto anche rispetto ai quesiti oggetto dell'odierna impugnazione.

La sentenza richiamata (T.A.R. Campania- Napoli, sez. VI del 2021) è chiara sul punto, chiarendo che: *“eventuali difficoltà interpretative (nella lettura del quesito) emergenti ad una prima lettura, sono trascurabili, se una nuova analisi critica degli elementi offerti consenta, comunque, di pervenire, nel contesto specifico, ad un unico ragionevole significato: è soltanto nel caso, parimenti a quanto verificatosi nell'odierna fattispecie, in cui, anche al termine di tale percorso, manchino nel quesito gli imprescindibili elementi richiesti per la sua corretta soluzione, ovvero esso contenga elementi contraddittori, che si dovrà emettere un giudizio d'irragionevolezza ...”*.

C)

 A parer di chi scrive, dunque gli atti amministrativi qui contestati e impugnati sono altresì viziati da **eccesso di potere**, perché derivanti da un utilizzo distorto del potere conferito, quindi con superamento dei limiti di legittimità sopra richiamati, che si configura sia con riferimento all'utilizzo dello strumento concorsuale – domande a risposta multipla – nella misura in cui le predette domande sono formulate in modo ambiguo generico incomprensibile, nonostante una lettura sistematica delle risposte, determinando come sopra visto, più di una risposta esatta – sia con riferimento alla mancata applicazione delle norme di legge e in generale delle fonti (regolamenti, circolari, ecc.) che regolamentano la materia oggetto di prova.

D)

La ricorrente ha inoltre avuto due esiti di prova, il primo di cui ha avuto conoscenza il 18.01.2022 negativo e un secondo esito, invariato, che sostituisce il primo, parimenti negativo.

Come anticipato, il secondo esito è derivato da una correzione parziale dei quesiti e delle risposte operata (presuntivamente in autotutela) dalla Commissione di cui è stata data notizia a tutti i candidati con comunicazione del 24.02.2022. Il secondo e definitivo esito è infatti stato reso noto a partire dal 4.03.2022. Si deve precisare che la ricorrente impugna anche il secondo esito e i relativi verbali e atti della Commissione (citati nella comunicazione del 24.02.2022) nella parte in cui non sono stati rivisti e corretti i n. 3 quesiti in questa sede impugnati e contestati, configurando, ad avviso di chi scrive, anche tale condotta un utilizzo distorto della discrezionalità tecnica, riscontrandosi dunque gli stessi vizi sopra riferiti (violazione di legge ed eccesso di potere), per le medesime ragioni già invocate da intendersi integralmente richiamate (si leggano le precedenti sezioni A, B e C).

*

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

In ogni caso, la ricorrente è stata penalizzata da tutti i predetti vizi (con riferimento al primo esisto poi sostituito dal secondo), in quanto se la Commissione avesse applicato correttamente i criteri legali di correzione, con riferimento ai quesiti nn 26) e 14) e avesse correttamente formulato il quesito n 9), avrebbe conseguito un **punteggio finale di 44,25 in luogo di 37,50** (6,75 punti in più: recupero di -0,25 sottratto per ciascuna risposta errata+2,00 da assegnare considerando la risposta esatta, moltiplicato per n. 3 quesiti da correggere), diventando idonea e potendo accedere alla successiva graduatoria da emanare. La cosiddetta "prova di resistenza" è dunque superata.

Da quanto sopra consegue che il punteggio inizialmente attribuito alla ricorrente deve essere incrementato secondo i criteri appena menzionati ovvero nella misura ritenuta da Codesto Tribunale (cfr. per tutte TAR Campania, Sez. V-Napoli, 12.05.2021 n. 3145).

ISTANZA CAUTELARE

La ricorrente chiede l'emanazione della misura cautelare, monocratica o collegiale, giustificata per quanto riguarda il requisito del *fumus boni iuris* dai vizi di legittimità sopra esposti con i motivi del ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il pregiudizio grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dalla impossibilità di essere utilmente collocata in graduatoria a causa del mancato superamento della prova unica, considerati i tempi "stretti" visto che la prova suppletiva per coloro che erano impossibilitati a causa del Covid-19 si è già svolta, così come la valutazione dei titoli, ancorché non nota, avendo la procedura come data conclusiva il prossimo 16.05.2022 (6 mesi complessivi – doc. 25 Avviso), sicché fino ad allora la ricorrente ha titolo a domandare la misura cautelare più opportuna per la tutela interinale dei propri interessi, da identificarsi primariamente, nella rettifica con riserva dei punteggi, conservando il punteggio acquisito ovvero nell'ordinanza di sospensione degli effetti della procedura concorsuale. A riguardo, si fa istanza ex art. 56 CPA di provvedimento reso inaudita altera parte, ovvero di contestuale fissazione della data di discussione del ricorso nel merito ex art. 55 comma 11 CPA, ovvero anche nella sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55 comma 10 CPA.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora non si reputassero sufficienti le notifiche già eseguite, a parte resistente e ad un controinteressato, si richiede al Tribunale adito l'autorizzazione a procedere alla notifica per pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a., mediante pubblicazione sul sito istituzionale della p.a. resistente, ovvero con le modalità che saranno indicate. La richiesta trova fondamento nella obiettiva difficoltà nel reperire i

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

dati dei controinteressati, considerato il numero dei partecipanti alla procedura concorsuale di cui si tratta (circa 5.000), sebbene in assenza di pubblicazione di una graduatoria non sia certa la configurabilità di controinteressati in senso tecnico.

Si segnala che, ai sensi dell'art. 41 comma 1 CPA, il presente ricorso viene notificato oltre che all'Amministrazione resistente anche ad almeno uno dei controinteressati.

Per tutti i motivi sopra esposti la ricorrente, in epigrafe rappresentata e difesa dall'avv. Martina Barnabei, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via istruttoria

a) ordinare alla P.A. resistente l'esibizione in giudizio dei verbali della Commissione ovvero degli atti e di ogni altro documento relativo alla correzione della prova scritta (primo esito e secondo esito) del 17.11.2021 sessione mattutina, busta n. 1

b) occorrendo, disporre Consulenza Tecnica finalizzata ad accertare l'erroneità ovvero la illogicità, irragionevolezza manifeste dei quesiti oggetto di impugnazione mediante il presente ricorso, di cui alla prova del 17.11.2021 sessione mattutina busta n.1 e altresì la erroneità ovvero la illogicità, irragionevolezza manifeste, delle correzioni effettuate dalla Commissione sull'elaborato della ricorrente con esiti 18.01.2022 e 4.03.2022, sempre con riferimento ai predetti quesiti.

In via cautelare

c) sospendere l'efficacia degli atti impugnati e di ogni ulteriore atto emanato o emanando dalla Asl resistente, nella parte lesiva per la ricorrente e/o adottare i provvedimenti cautelari ritenuti opportuni affinché la ricorrente possa essere inserita nella graduatoria di merito, che sarà redatta dalla Commissione della Asl;

Ove ritenuto,

d) disporre la notifica per pubblici proclami del ricorso, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Asl di Teramo, qualora sia ritenuto necessario al fine di integrare il contraddittorio con tutti i controinteressati;

Nel merito

e) **accogliere** il ricorso e per l'effetto annullare tutti gli atti impugnati nella parte in cui sono lesivi per la ricorrente, e quindi:

Avv. Martina Barnabei
via D'Annunzio, 39
64100 Teramo
0861370676

1. **condannare** la Amministrazione resistente a procedere ad una nuova valutazione della prova unica svolta dalla ricorrente, nella parte relativa ai quesiti nn. 26, 14 e 9, per i motivi indicati nella parte in fatto e in diritto, scevra dell'errore di valutazione riscontrato per ciascun quesito e conseguentemente,
2. **condannare** la resistente ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 2,25 per ciascun quesito sopra indicato (0,25 per recupero decurtazione errore + 2,00 per risposta esatta), attribuendole il punteggio finale di **punteggio finale di 44,25 totali in luogo di 37,50** o altro punteggio ritenuto, che dovrà essere sommato al punteggio conseguito per la valutazione dei titoli e per l'effetto,
3. **condannare** la Asl resistente a riformulare l'esito della prova unica (elenco degli ammessi/non ammessi) nella parte in cui la ricorrente risulta non ammessa, inserendola tra i candidati ammessi, così consentendo l'inserimento nella successiva graduatoria definitiva non ancora emanata.



- con vittoria di spese e onorari di giudizio
- con riserva di motivi aggiunti

Si producono i documenti in allegato come da separato indice.

Il difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cod. proc. amm. di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it e al seguente numero di fax: 0861.370676.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm.ii. si dichiara che il contributo unificato è stato corrisposto nella misura di euro 325,00 in quanto la controversia è relativa al rapporto di lavoro.

Teramo, il 18/03/2022

Avv. Martina Barnabei

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Martina Barnabei', written over the typed name.

PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Il Sig. GIADA LUCIANI....., nato a S.OMERO (TE) il 8/12/94 e residente in SANTEGIODIDALLAV.(TE) alla Via C.SO MATTEOTTI 109 (C.F. LCNGDI94T481348R.....), delega L'Avv. MARTINA BARNABEI (C.F. BRNMTN74L59L103P; PEC martina.barnabei@pec-avvocatiteramo.it; Fax. 0861.370676), all'indirizzo della quale desidera ricevere le comunicazioni inerenti alla procedura, a rappresentarlo e difenderlo in tutte le fasi del presente giudizio di impugnazione degli esiti della prova unica del Concorso per titoli ed esami per la copertura di 196 posti di operatore sociosanitario OSS, categoria B, livello economico Bs, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila (codice concorso C17), indetto dall'Ausl 4 di Teramo con Bando pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, come rettificato e ogni atto e/o verbale sotteso, benchè non conosciuto e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, contro la Asl di Teramo dinanzi al Tar Abruzzo, sede di L'Aquila, in guisa da ricomprendere anche le fasi di impugnazione ed esecuzione, conferendole tutte le più ampie facoltà di legge, incluse quelle di proporre istanza di riunione dei giudizi, ricorso per motivi aggiunti, ricorso incidentale, ricorso per riassunzione, atti di intervento, presentare istanze istruttorie e cautelari, nonché di esecuzione e/o attuazione dei provvedimenti giurisdizionali emessi, predisporre memorie e note difensive, transigere e conciliare ad ogni condizione, esigere e quietanzare, rinunciare agli atti, azioni e trascrizioni, chiamare terzi in causa, associarsi, nominare e revocare avvocati e procuratori e farsi da essi sostituire, ratificando fin d'ora il loro operato.

Dichiara di aver ricevuto informativa ai sensi dell'art. 13 del d.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e autorizza al trattamento dei dati personali.

Esprime domicilio presso la Segreteria dello stesso Tar Abruzzo, sede di L'Aquila.



Teramo il 17/03/2022

Lucian G

È autentica

Avv. Martina Barnabei

Martina Barnabei

RELATA DI NOTIFICA

AD ISTANZA COME IN ATTI, IO SOTTOSCRITTO A. UFFICIALE GIUDIZIARIO DELL'UFFICIO UNICO PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO

HO NOTIFICATO

L'AVANTISCRITTO RICORSO DI LEGITTIMITÀ AL TAR ABRUZZO SEDE DI L'AQUILA ALLA A.S.L. DI TERAMO IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE LEGALE RAPPRESENTANTE P.T., CON SEDE LEGALE IN TERAMO ALLA CIRONVALLAZIONE RAGUSA N. 1 MEDIANTE CONSEGNA A MANI


Laohimico

sp. Palamitones

Qualificatosi impiegato incaricato di ricevere le notificazioni, addetto alla sede, stante la precaria assenza del legale rappresentante.

Teramo 18/03/2022

Magno Elisabetta -
Ufficiale Giudiziario
TRIBUNALE TERAMO



A long, sweeping handwritten signature in black ink, likely belonging to Elisabetta Magno, the official mentioned in the adjacent text.

UNEP - TERAMO
Modello A / 0 Cr. 1599

URGENTE

Diritti	€ 3,87
Trasferte	€ 27,62
10%	€ 2,76
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00
TOTALE	€ 34,25

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 18/03/2022

L'Ufficiale Giudiziario



-1N101699/1